

# CONCORSI ORDINARI

D.M.201

SECONDARIA

di 1 e 2 grado

D.M.200

PRIMARIA-INFANZIA

Segreteria Provinciale SNALS di BRESCIA  
a cura di *Giovanni Pisani*.

**CONCORSO ORDINARIO  
al fine della  
IMMISSIONE IN RUOLO**

**D.M. 201 del 20 aprile 2020  
scuola secondaria  
di 1 e 2 grado  
Decreto n 499**

# PRESENTAZIONE DOMANDE

## articolo 4

- Dal **15 giugno** al **31 Luglio** 2020.(co.3)
- Esclusivamente in modalità telematica.(co.2)
- Partecipazione in un' **UNICA** Regione e per **UNA SOLA** classe di concorso **distintamente** per la scuola secondaria di 1 e 2 grado, nonché per le distinte e relative procedure sul **sostegno**.(co.1)
- Per la partecipazione è dovuto un contributo di segreteria di €10,00. (co.5)

## *Requisiti di ammissione posto comune art.3*

- 1. abilitazione** specifica sulla classe di concorso.
- 2. abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione**, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
- 3. laurea** (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, **oppure** titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso)  
**+ 24 CFU/CFA** nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

**Per i punti 1 e 2 non è necessario il requisito dei 24 CFU.**

## segue requisiti di ammissione posto comune

Per i posti di **ITP** basta il diploma che costituisce titolo di accesso sulla base della normativa vigente, fino al 2024/2025 non è richiesto il possesso dei 24 CFU.

### **Requisiti ITP sino al 2024/2025**

L'articolo 22, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017 così dispone:

*I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.*

## Requisiti di ammissione – Sostegno art.3

Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP **più il titolo di specializzazione** sul sostegno per lo specifico grado.

Le procedure sono **distinte** per la scuola secondaria di 1 e 2 grado.

Sono ammessi con **riserva** gli specializzandi TFA sostegno, iscritti ai percorsi avviati entro il 29 dicembre 2020, che conseguiranno il titolo di specializzazione entro il **15 luglio 2020**.

## Articolazione del concorso

1. Eventuale ***prova pre-selettiva***.
2. **DUE prove scritte**.
3. ***Prova orale***.
4. ***Valutazione titoli***.

**Il superamento di ogni prova è condizione necessaria per poter accedere alla prova successiva.**

Tutte le prove sono superate dai candidati che conseguano il **punteggio minimo di sette decimi (28/40)**.

# Prova preselettiva art. 7

La **preselettiva**, può essere prevista qualora, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura il numero dei partecipanti sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a 250.

La **prova** è:

- unica su tutto il territorio nazionale;
- computer- based;

La prova è costituita da **60 quesiti** (estratti da una banca dati) a risposta multipla: quattro opzioni di risposta, una sola corretta, così ripartiti:

- capacità logiche : **20 domande**
- capacità comprensione del testo: **20 domande**
- conoscenza della normativa scolastica: **10 domande**
- conoscenza della lingua inglese: **10 domande**

**La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.**

## Prove scritte posto comune art.8

Sono previste **due prove scritte**.

La **prima prova** scritta ( articolata da **1 a 3 quesiti** ) ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato **sulle discipline afferenti alla classe di concorso**.

Nel caso delle classi di concorso concernenti le **lingue e culture straniere**, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento.

La **seconda prova scritta** si articola in **due quesiti** a risposta aperta volti a:

- **Il primo** all'accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche;
- **Il secondo** all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologie e tecnologie in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso.

## *Prova orale posto comune art 8*

**Prova orale posto comune:** durata **45 minuti** è finalizzata:

- all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'allegato A.

e **valuta:**

- la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC;

*La prova consiste nella progettazione di un attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC.*

*Per le classi di concorso A-24 e A- 25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.*

*La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in **lingua inglese** (almeno livello B2).*

*Per alcune classi di concorso è svolta nell'ambito della prova **orale la prova pratica.***

## Prova scritta posti sostegno art. 9

### Prova scritta per i posti di sostegno: durata 120 minuti.

- ***distinta*** per la scuola secondaria di ***primo*** e ***secondo*** grado;
- articolata in due quesiti a risposta aperta;
- i quesiti sono inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

## Prova orale posto sostegno art 9

### **Prova orale per i posti di sostegno:**

durata **45 minuti**

- **valuta** la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e *curricolare* per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle TIC;
- **accerta** la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

## Valutazione prove art 8 e 9 e Titoli art 10

Le commissioni giudicatrici dispongono, come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019, **di cento punti** di cui:

- **quaranta** per le prove **scritte**;
- **quaranta** per la prova **orale**;
- **venti** per i **titoli** culturali e professionali.

Il risultato della **prova preselettiva** non concorre a formare il punteggio utile ai fini della graduatoria finale.

## *Natura abilitante del concorso art 14*

1. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo, costituisce ai sensi dell'art. 5, comma 4 *-ter* del Decreto Legislativo, **abilitazione all'insegnamento** per le medesime classi di concorso.
2. L'USR responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione.
3. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al comma 2, è indicata all'Allegato D al Decreto Ministeriale.

## Graduatorie di merito regionali art 15

1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito regionali, distinte per classi di concorso e tipologia di posto.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito *internet* dell'USR.
5. **I vincitori scelgono**, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, **l'istituzione scolastica nella regione** in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo.

## segue graduatorie di merito regionali

7. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la **conferma**, al **percorso di formazione e di prova** di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo.
8. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'articolo 399, comma 3-bis, del Testo Unico, la **decadenza** da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.
9. La **rinuncia al ruolo** da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

# BLOCCO QUINQUENNALE

art. 1 co. 17-octies punto 3 L. 126/2019

«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

**CONCORSO ORDINARIO**  
al fine della  
**IMMISSIONE IN RUOLO**  
**D.M.200 del 20 aprile 2020**  
**PRIMARIA-INFANZIA**  
**Decreto n 498**

# PRESENTAZIONE DOMANDE

## articolo 4

- Dal **15 giugno** al **31 Luglio** 2020. **co.3**
- Esclusivamente in modalità telematica. **co.2**
- Partecipazione in un' **UNICA** Regione per una o più delle procedure concorsuali per i quali posseggono i requisiti richiesti. **co.1**
- Per la partecipazione è dovuto un contributo di segreteria di €10,00. **co.5**

## Requisiti di ammissione - posto comune art.3

a) titolo di **abilitazione** all'insegnamento conseguito presso i corsi di **laurea in scienze della formazione primaria**;

b) **diploma magistrale** con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, purché **conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002** e, in particolare:

**b.1)** per i posti comuni della scuola **primaria**, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

**b.2)** per i posti comuni della scuola dell'**infanzia**, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

## Requisiti di ammissione – sostegno - art.3

Per i posti di **sostegno** nella scuola dell'**infanzia** e nella scuola **primaria** è richiesto, **in aggiunta** ai titoli già menzionati:

- il **possesso** dello specifico **titolo di specializzazione sul sostegno**

Per effetto di quanto disposto dall'articolo dal decreto legge 126/2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, sono **ammessi con riserva** alla procedura per i posti di sostegno, i soggetti **iscritti ai percorsi** di specializzazione all'insegnamento di sostegno **avviati entro il 29 dicembre 2019**. La riserva è sciolta positivamente nel caso in cui il relativo titolo di specializzazione sia conseguito entro il **15 luglio 2020**.

## *Articolazione del concorso*

- 1. Eventuale *prova pre-selettiva.***
- 2. *Prova scritta.***
- 3. *Prova orale.***
- 4. *Valutazione titoli.***

***Il superamento di ogni prova è condizione necessaria per poter accedere alla prova successiva.***

Tutte le prove sono superate dai candidati che conseguano il **punteggio minimo di sette decimi (28/40).**

## Prova preselettiva art. 7

**EVENTUALE prova preselettiva computer-based** se il numero dei candidati, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, risulti superiore a 250 unità e a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Tale prova è finalizzata all'accertamento:

- delle capacità logiche, di comprensione
- della conoscenza della normativa scolastica.

I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di esami.

La prova è costituita da **50 quesiti** a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

- capacità logiche: **20 domande**;
- capacità di comprensione del testo: **20 domande**;
- conoscenza della normativa scolastica: **10 domande**.

La prova ha la durata di 50 minuti. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

Sono ammessi alla prova scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura.

## *Prova scritta posto comune art 8.*

**Una prova scritta** della durata di 180 minuti composta da tre quesiti:

- **due quesiti** a risposta aperta che prevedono la trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia;
- **un quesito** a risposta chiusa con 8 domande volto a verificare la comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue.

## *prova scritta sostegno art 8.*

**Una prova scritta** della durata di 180 minuti composta da tre quesiti:

- **due quesiti** a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
- **un quesito** a risposta chiusa con 8 domande volto a verificare la comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue.

# *Prova orale posto comune e sostegno art 9*

**Prova orale**, distinta per posti comuni e sostegno (**durata 30 minuti**). Il programma è quello di cui all'allegato A. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese (almeno livello B2)

## **Prova orale posto comune:**

La prova è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti;

## **Prova orale sostegno:**

La prova orale valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione.

## Valutazione Prove art 11 e Titoli art 12

Le commissioni giudicatrici dispongono, come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019, **di cento punti** di cui:

- **quaranta** per le prove **scritte**;
- **quaranta** per la prova **orale**;
- **venti** per i **titoli** culturali e professionali.

Il risultato della **prova preselettiva** non concorre a formare il punteggio utile ai fini della graduatoria finale.

## Graduatorie di merito art 13

- La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci per cento.
- Le graduatorie di merito, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate all'albo e sul sito internet dell'USR.
- Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo, fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati vincitori.
- La **rinuncia** al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

## Assunzione in servizio art 14

*Il candidato utilmente collocato nella graduatoria è assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali.*

*I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova disciplinato ai sensi della normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.*

## *Decadenza diritto stipula contratto art 16*

- Il rifiuto dell'assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
- Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.

## Ricorsi art 17

*Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato*

## *BLOCCO QUINQUENNALE* art. 1 co. 17-octies punto 3 L. 126/2019

«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.